

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA **13/03/2017** ORE **20.30**

DELIBERAZIONE N. **10**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017.

Consiglieri presenti in aula n. 16 su n. 17 assegnati ed in carica.

E' assente il Consigliere : Luca Ferrè.

E' inoltre presente l'Assessore Esterno : Vito Spirito.

Il presente argomento è stato illustrato e discusso in un unico dibattito dei punti dal n. 2 al n. 8, come meglio specificato nel precedente verbale n. 7 e come riportato su supporto audio, depositato agli atti, a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto Ministeriale 30/12/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/5/2014 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) ANNO 2014" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 2/5/2016 "**APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016**", **esecutiva**;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla deliberazione delle tariffe Tassa sui rifiuti (TARI), applicabili nel 2017 sulla base delle motivazioni di seguito riportate;

CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

TARI	Acconto	20/3/2017 (GC n. 25 del 6/2/2017)
	Saldo	16/10/2017

VISTI:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;
- Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Alberto R. Manzalini – Alessandro Ruggeri – Matteo Matteucci – Christian M. Fornara – Angelo Arsillo) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), suddividendo la copertura del servizio in percentuale del 70% a carico delle utenze domestiche e del 30% a carico delle utenze non domestiche;

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,616889	49,232009
2 componenti	0,724844	78,771215
3 componenti	0,809667	103,387219
4 componenti	0,879067	123,080023
5 componenti	0,948467	142,772827
6 o più componenti	1,002444	167,388831

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,877820	0,790310
2. Cinematografi e teatri	0,566506	0,502925

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,786108	0,704094
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,152958	1,036025
5. Stabilimenti balneari	0,843172	0,750076
6. Esposizioni, autosaloni	0,668192	0,606383
7. Alberghi con ristorante	2,160628	1,932667
8. Alberghi senza ristorante	1,422853	1,275991
9. Case di cura e riposo	1,646820	1,468540
10. Ospedali	1,699519	1,515958
11. Uffici, agenzie, studi professionali	1,991473	1,788974
12. Banche ed istituti di credito	0,799210	0,722774
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,847353	1,659651
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,358323	1,123779
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,087449	0,978547
16. Banchi di mercato beni durevoli	2,345072	2,095040
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,939066	1,741556
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,349485	1,218514
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,847353	1,659651
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,205365	1,082006
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,428096	1,280302
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,297700	6,562447

23.Mense, birrerie, hamburgerie	6,354371	5,716097
24.Bar, caffè, pasticceria	5,188311	4,661392
25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,616096	3,257514
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	3,419569	3,075024
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,393987	8,443385
28. Ipermercati di generi misti	3,609830	3,225902
29.Banchi di mercato genere alimentari	9,116797	8,158873
30.Discoteche, night club	2,516341	2,253102

Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente): la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate come sotto specificato:

TARI	Acconto	20/3/2017 (GC n. 25 del 6/2/2017)
	Saldo	16/10/2017

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
 - di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017;
 - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
4. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
 5. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
 6. di previsione (art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011).

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Alberto R. Manzalini – Alessandro Ruggeri – Matteo Matteucci – Christian M. Fornara – Angelo Arsillo) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

All.ti: Piano Finanziario 2017
pareri D. Lgs. n. 267\2000